

BGer 2F 20/2013 vom 30. September 2013

Bundesgericht, 2013-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2F_20_2013

FR: TF 2F 20/2013 du 30 septembre 2013

IT: TF 2F 20/2013 del 30 settembre 2013

Regeste

Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 2C_712/2013 del 23 agosto 2013 | Finanze pubbliche & diritto tributario

Erwägungen

E. 1.1

L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica.

E. 1.2

L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all' art. 121 LTF , secondo cui la revisione può essere domandata segnatamente se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricsuzione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o altra cosa (lett. b), qualora esso non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).

E. 1.3

Il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente di quella relativa all'asserita disattenzione della legge sui disabili oppure alla pretesa sproporzione della tassa richiesta. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne una presentata in maniera processualmente conforme non costituisce un motivo di revisione (sentenza 2F_12/2011 del 19 luglio 2011 consid. 2; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2 a ed. 2011, n. 8 all'art. 121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, il Tribunale federale ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 3). Si può inoltre ricordare che la revisione è inammissibile, rispettivamente non vi è alcun motivo di revisione, qualora l'esame materiale del ricorso sia stato negato sulla base di motivi di ordine processuale, per cui alcune conclusioni procedurali (domanda di prove, di sospensione, ecc.) siano rimaste indecise: in tal caso, per la revisione fa difetto la necessaria svista richiesta dall'art. 121 lett. d LTF. Neppure la revisione è data per correggere presunti errori di diritto (sentenze 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 e 5F_7/2012 del 7 settembre 2012 consid. 2.3; cfr. DTF 122 II 17 consid. 3) oppure per ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione.

E. 2

La domanda di revisione è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.